



**ALLEGATO A alla Dgr n. 2593 del 23 dicembre 2014**

Il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ dell'anno \_\_\_\_\_ in \_\_\_\_\_

TRA

La Regione del Veneto – Giunta regionale, di seguito denominata REGIONE, con sede in Venezia, Dorsoduro n. 3901, codice fiscale 80007580279, che interviene al presente atto in persona del dott. Alberto Zannol, nato a Treviso (TV) il 7 aprile 1961, nella sua qualità di Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_\_;

E

L'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura, di seguito denominata AVEPA, con sede, in Padova, Via N. Tommaseo, 67, codice fiscale 90098670277, che interviene al presente atto in persona del Sig. Fabrizio Stella, nato a \_\_\_\_\_ il \_\_.\_\_.\_\_\_\_, nella sua qualità di Direttore dell'Agenzia

PREMESSO CHE

- la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 di istituzione dell'Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'art. 2 comma 3, stabilisce che all'AVEPA può essere affidata, previa stipula di apposita convenzione, la gestione di ogni altro aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale, dalla REGIONE e dagli enti locali, anche limitatamente alle funzioni di esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- la Regione del Veneto, con Legge regionale 8 agosto 2014 n. 26 ha istituito la Banca della terra veneta con lo scopo di valorizzare il proprio patrimonio agricolo e le altre superfici agricole del territorio regionale, individuando come obiettivi prioritari il reinsediamento produttivo e occupazionale nelle aree agricole, lo sviluppo di interventi e servizi a sostegno del welfare locale e la valorizzazione e commercializzazione delle produzioni locali;
- tali finalità ed obiettivi, orientati all'aumento della competitività delle imprese agricole venete, ed in particolar modo dell'inserimento giovanile in agricoltura, risultano in stretta analogia e collegamento con le politiche di aiuto in materia di agricoltura e sviluppo rurale;
- con DGR 3549/2010 la Giunta regionale - riservando a sé le funzioni di indirizzo e coordinamento - ha costituito lo sportello unico agricolo, affidando i Servizi Ispettorati regionali dell'agricoltura ad AVEPA, che diventa, quindi, strumento tecnico-operativo sul territorio per il settore primario;

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. Il presente atto ha per oggetto l'affidamento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA) delle attività di gestione tecnica ed amministrativa della Banca della terra veneta, istituita con la Legge regionale 8/8/2014 n. 26, nonché dei relativi procedimenti derivati.  
In particolare, AVEPA dovrà:
  - applicare le norme tecniche per la classificazione dei terreni;
  - fornire ai Comuni, a supporto dell'effettuazione del censimento dei terreni incolti od abbandonati, i dati, alfanumerici e geografici reperibili nel Sistema Informativo del Settore Primario e desumibili dall'Anagrafe del settore primario;
  - acquisire le domande, gestire l'istruttoria e provvedere all'assegnazione;
  - controllare la corretta attuazione dei piani di coltivazione presentati dagli assegnatari;
  - provvedere all'eventuale revoca dell'assegnazione;
  - predisporre un sistema informatizzato di gestione della Banca della terra veneta;
  - garantire l'accesso e la disponibilità dei dati per il monitoraggio.
2. La Giunta regionale svolge le funzioni di cui all'articolo 4 della L.R. 26/2014 e al punto 2 della DGR \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_:
  - attua il coordinamento e detta le disposizioni;
  - definisce e adotta i bandi di assegnazione
  - attua il monitoraggio;
  - concorre ad assicurare le informazioni utili a supporto del censimento dei terreni incolti o abbandonati, tramite la messa a disposizione delle banche dati di cui dispone.

#### Articolo 2 CORRISPETTIVI

1. AVEPA e la REGIONE convengono che, in considerazione del volume di attività prevedibile, il compenso spettante ad AVEPA per l'affidamento di cui alla presente convenzione debba intendersi ricompreso nei contributi ordinari erogati dalla Giunta regionale per il funzionamento di AVEPA.

#### Articolo 3 AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA'

1. l'affidamento della gestione delle funzioni amministrative avviene nel rispetto delle seguenti condizioni generali:
  - **DECORRENZA DEL TRASFERIMENTO:** l'affidamento delle funzioni ha effetto a decorrere dalla data di stipula della stessa e fino a revoca;
  - **ATTIVITA' DI VIGILANZA:** il Direttore della Sezione competitività sistemi agroalimentari assicurerà la vigilanza sulla corretta gestione delle attività affidate all'Agenzia con la presente convenzione, in osservanza delle modalità e termini di legge.

#### Articolo 4 RISOLUZIONE E REVOCA

1. Il presente rapporto contrattuale è da ritenersi risolto, allorché una delle parti incorra in un comportamento che determini:
  - a) ripetute e gravi violazioni di legge;
  - b) grave mal funzionamento del servizio, che rechi pregiudizio agli utenti;

- c) grave inadempimento degli obblighi di collaborazione con particolare riferimento a quelli previsti dalla presente convenzione.
1. La REGIONE si riserva la facoltà di revocare, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, l'affidamento delle attività convenzionate con il presente atto.
  2. E' compito della REGIONE definire, con i provvedimenti di revoca del presente rapporto, le modalità per assicurare nei confronti del soggetto interessato il regolare svolgimento del procedimento ove la pendenza dei termini lo consenta.

Articolo 5  
DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione, composta da n. 5 articoli, è dattiloscritta in n. 3 pagine.
2. La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del Decreto L.gs 7 marzo 2005, n. 82, con firma elettronica avanzata, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera q-bis) o con altra firma elettronica qualificata come disposto dalla L. n. 221 del 17 dicembre 2012.
3. Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente esclusivamente il Foro di Venezia.
4. La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso. Le spese di registrazione, in caso d'uso, sono a carico della parte richiedente, ai sensi dell'art. 57 del DPR 131/86.

Letto, confermato e sottoscritto a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_

PER LA REGIONE  
IL DIRETTORE DELLA  
SEZIONE COMPETITIVITA'  
SISTEMI AGROLIMENTARI

DOTT. ALBERTO ZANNOL

PER L'AVEPA  
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
VENETA PER I PAGAMENTI  
IN AGRICOLTURA

SIG. FABRIZIO STELLA

\_\_\_\_\_

Ai fini e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, le parti approvano specificamente le clausole richiamate all'articolo 4 "Risoluzione e Revoca".

PER LA REGIONE  
IL DIRETTORE DELLA  
SEZIONE COMPETITIVITA'  
SISTEMI AGROLIMENTARI

DOTT. ALBERTO ZANNOL

PER L'AVEPA  
IL DIRETTORE DELL'AGENZIA  
VENETA PER I PAGAMENTI  
IN AGRICOLTURA

SIG. FABRIZIO STELLA

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_